



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FESR

pon
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV



M.I.U.R.

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO "CARMINE"

STRADA SALAMARO - 01100 VITERBO – Tel 0761346548 – Fax 0761328322
C.F. 80014450565 - cod. mecc. VTIC835001 – codice IPA istsc_vtic835001

www.iccarmine.it e-Mail vtic835001@istruzione.it - P.E.C. vtic835001@pec.istruzione.it



Esami di Stato Conclusivi del Primo Ciclo d'Istruzione

Approvato dal Collegio dei Docenti del 21 maggio
2018 con delibera n. 44

PARTE PRIMA

AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO (C.M. n. 48 del 31/05/2012- D. Lgs. 62/2017)

1. Riferimenti normativi;
2. Preliminare verifica della frequenza per accertare la validità giuridica dell'anno scolastico;
3. Ammissione all'Esame di Stato;
4. Determinazione del giudizio di idoneità.

- PROVE SCRITTE D'ESAME E CRITERI DI VALUTAZIONE
- COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE
- ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI: ALUNNI DISABILI E ALUNNI DSA
- ALUNNI STRANIERI
- ESITO DELL'ESAME (dalla C.M. n. 48 del 31/05/2012)
- ASSEGNAZIONE DELLA LODE
- PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI
- CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

PARTE SECONDA

- DOCUMENTI DA STILARE PER L'ESAME

PARTE PRIMA

AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO (C.M. n.48 del 31/05/2012 - D. Lgs. 62/2017)

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

PREMESSA

Per l'impostazione delle prove d'esame si fa riferimento al Decreto Legislativo 62/2017 **"Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107"**.

L'ammissione all'Esame di Stato avviene in sede di scrutinio finale della classe terza che si svolge con:

- preliminare verifica della frequenza per accertare la validità giuridica dell'anno scolastico;
- valutazione da parte del Consiglio di Classe per l'ammissione o non ammissione (adeguatamente motivata) all'Esame di Stato in caso di parziale o mancato raggiungimento dei livelli di apprendimento in una o più discipline (D. Lgs. 62/2017, art. 6 co.2)
- determinazione del voto di ammissione (D. Lgs. 62/2017, art. 6 co.5).

1.1.1. PRELIMINARE VERIFICA DELLA FREQUENZA PER ACCERTARE LA VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO.

L'ammissione all'esame degli alunni interni è disposta previo accertamento della prescritta frequenza ai fini della validità dell'anno scolastico. Il D. Lgs. 59/2004 ha introdotto, ai fini della validazione giuridica dell'anno scolastico, il criterio della frequenza di *"almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato"*. L'alunno che ha superato il numero massimo di assenze consentite non accede neanche alla valutazione delle discipline e del comportamento. Questo rigoroso criterio quantitativo è mitigato dalla possibilità per il Collegio dei Docenti di prevedere **"motivate deroghe in casi eccezionali"**, richiamandosi a quanto espresso nella Circolare Ministeriale 20/2011 in cui si contemplano:

- **gravi motivi di salute adeguatamente documentati;**
- **terapie e/o cure programmate;**
- **partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;**
- **adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo** (cfr. Legge 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987);
- **in caso di inserimento di alunni provenienti dall'estero nel corso dell'anno scolastico, verificando che dal momento dell'iscrizione la frequenza sia stata di almeno i $\frac{3}{4}$ dell'orario scolastico.**

1.1.2. CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA O ALL'ESAME DI STATO, IN CASO DI VOTO INFERIORE A 6/10 IN UNA O PIÙ DISCIPLINE

Il Collegio Docenti dell'Istituto Comprensivo Carmine ha deliberato la possibile non ammissione alla classe successiva o all'esame di stato in caso di presenza di più di tre insufficienze lievi (voto cinque) o tre insufficienze gravi (voto quattro).

Il consiglio di Classe tiene, inoltre, conto:

- dell'impegno;
- del miglioramento rispetto al punto di partenza;
- del livello di maturazione personale, le capacità e le attitudini dimostrate nel corso del percorso scolastico;
- delle difficoltà socio-culturali di partenza.

Per gli alunni che frequentano la terza classe della scuola secondaria di I grado il voto di ammissione, riportato sul documento di valutazione, è espresso dal Consiglio di classe in decimi.

1.1.3. DETERMINAZIONE DEL VOTO DI AMMISSIONE

“Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno (art 6 co. 5 D. Lgs. 62/2017).

Il voto, quindi, prende in considerazione il percorso scolastico compiuto dall'allievo **nel TRIENNIO della scuola secondaria di primo grado. È formulato secondo i seguenti criteri:**

- è il frutto della percorso triennale dell'alunno;
- la proposta di un eventuale arrotondamento (per eccesso o per difetto) viene decisa dal Consiglio di classe, in base a situazioni particolari; l'eventuale arrotondamento per eccesso tiene conto del percorso di miglioramento, dell'impegno, dell'interesse e della partecipazione, della regolarità e qualità del lavoro svolto dall'alunno;
- nel caso di alunni ripetenti, vengono prese in considerazione le valutazioni dell'anno che ha permesso il passaggio alla classe successiva;

La decisione relativa all'ammissione agli esami appartiene al Consiglio di Classe, presieduto dal Dirigente Scolastico (o suo delegato), a garanzia della uniformità dei giudizi sia all'interno della classe, sia nell'ambito di tutto l'Istituto.

L'esito della valutazione è pubblicato all'albo dell'Istituto sede d'esame, con indicazione **“Amnesso”** ovvero **“Non amnesso”**. In caso di non ammissione all'esame, le istituzioni scolastiche adottano idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie.

I voti di ciascuna disciplina e il voto di ammissione, espressi in decimi, sono riportati nel documento di valutazione e nel tabellone generale dei voti.

2. LE PROVE SCRITTE D'ESAME (D.M. 741/2017)

RIFERIMENTI NORMATIVI

Si riporta di seguito quanto stabilito nell'art. 8 del Decreto Legislativo 62/2017:

- L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno anche in funzione orientativa.

COMMISSIONI D'ESAME

- Presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione è costituita la commissione d'esame, articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composta dai docenti del consiglio di classe. Per ogni istituzione scolastica svolge le funzioni di Presidente il dirigente scolastico, o un docente collaboratore del dirigente individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica.

PROVE D'ESAME

- L'esame di Stato è costituito da tre prove scritte ed un colloquio, valutati con votazioni in decimi. La commissione d'esame predispone le prove d'esame ed i criteri per la correzione e la valutazione.
- Le prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo, sono:
 - a) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, intesa ad accertare la padronanza della stessa lingua;
 - b) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche;
 - c) prova scritta, relativa alle competenze acquisite, articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate.
- Il colloquio è finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché il livello di padronanza delle competenze di cittadinanza, delle competenze nelle lingue straniere.

VALUTAZIONE DELLE PROVE D'ESAME

- La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale complessiva espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove e del colloquio. L'esame si intende superato se il candidato consegue una votazione complessiva di almeno sei decimi.

LODE

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame.

ALUNNI ASSENTI DURANTE LE PROVE D'ESAME

Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame.

PUBBLICAZIONE ESITI DELLE PROVE D'ESAME

Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola.

Prova di Italiano (D.M. 741/2017)

La prova è costituita da tre tracce scelte relativamente alle seguenti tipologie di testo:

- testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia;
- testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento;
- comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione.

La prova può essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie.

La commissione d'esame può liberamente scegliere quali tipologie di prove proporre nell'ambito di quelle previste dalla normativa e può definire le tracce tenendo conto delle indicazioni nazionali e anche delle situazioni specifiche dell'istituto.

Le tipologie di testo sono graduate per difficoltà.

La prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento accerta:

1. la padronanza della lingua;
2. la capacità di espressione personale;
3. il corretto ed appropriato uso della lingua;
4. la coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni.

Per ciascuna delle tre tracce si valutano:

1. Correttezza formale;
2. Organicità e chiarezza espositiva;
3. Competenza lessicale;
4. Competenza testuale;
5. Pertinenza nel riferire argomenti e temi;
6. Qualità e quantità dei contenuti.

Alla valutazione complessiva concorre anche la presentazione dell'elaborato. I criteri della di valutazione della prova sono stati concordati con i docenti di lettere.

E' consentito l'uso del vocabolario.

Durata della prova: 4 ore

CRITERI ED INDICAZIONI PER LE PROVE D'ESAME DI ITALIANO PER I CANDIDATI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Per quanto riguarda gli alunni con DSA/BES, questi sosterranno le stesse prove curricolari della classe con tempi più lunghi e con strumenti compensativi a disposizione (dizionario digitale e computer con correttore ortografico), sempre che lo si ritenga necessario e/o che gli alunni ne facciano richiesta.

Agli allievi con disabilità verrà somministrata una prova, coerente con il percorso educativo individualizzato.

Prova di Matematica (D.M. 741/2017)

La prova di Matematica, secondo il D.M. 741/2017 è strutturata su:

- Problemi articolati su una o più richieste;
- Quesiti a risposta aperta.

Nel nostro Istituto la prova è articolata su **quattro** quesiti, tra loro indipendenti, inerenti i seguenti nuclei tematici fondamentali:

1. NUMERI - 3 equazioni di cui una da verificare;
2. SPAZIO E FIGURE - problema di geometria piana e solida articolato su più punti tra loro indipendenti;
3. RELAZIONI E FUNZIONI – quesito sul piano cartesiano;
4. DATI E PREVISIONI – genetica e probabilità.

I quattro quesiti sono indipendenti tra loro. Ogni quesito è strutturato su più richieste, per livelli crescenti di difficoltà, in modo tale che per il candidato l'essere in grado di affrontare almeno la prima parte del quesito sia garanzia del raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati.

Per ciascuno dei quattro quesiti si valutano:

- Tecnica di calcolo;
- Impostazione analitica;
- Rappresentazione grafica;
- Uso del linguaggio specifico.

Durata della prova: 3 ore

CRITERI ED INDICAZIONI PER LE PROVE D'ESAME DI MATEMATICA PER I CANDIDATI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Agli studenti con DSA/BES vengono accordati tempi più lunghi per lo svolgimento della prova, strumenti compensativi e dispensativi (tabelle numeriche/calcolatrice, formulario di geometria piana e solida, schede promemoria di regole e definizioni, ingrandimento del testo). Per la prova curricolare verrà fornita la traccia con formattazione adeguata in modo da non ostacolare la lettura.

Agli allievi con disabilità verrà somministrata, se ritenuto necessario, una prova differenziata.

PROVE DI LINGUA STRANIERA (INGLESE – FRANCESE/SPAGNOLO)

Gli alunni sosterranno la prova scritta di entrambe le lingue straniere (inglese e francese o spagnolo), nella stessa giornata.

La prova sarà articolata in due sezioni distinte, per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria. Entrambe le sezioni accerteranno l'acquisizione di competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili al livello A2 per l'inglese e A1 per la seconda lingua del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa, come previsto dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo:

A2 Riesce a comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad es. informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro). Riesce a comunicare in attività semplici e di routine che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali. Riesce a descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.

A1 Riesce a comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto. Sa presentare se stesso/a e altri ed è in grado di porre domande su dati personali e rispondere a domande analoghe (il luogo dove abita, le persone che conosce, le cose che possiede). È in grado di interagire in modo semplice purché l'interlocutore parli lentamente e chiaramente e sia disposto a collaborare.

La tipologia della prova prevede un questionario di comprensione del testo a risposta chiusa (T/F).

Ciascuna sezione sarà strutturata in modo tale da risultare graduata e sarà valutata in base ai seguenti criteri concordati:

- Comprensione del testo e dei quesiti;
- Capacità di rielaborazione personale;
- Conoscenza delle funzioni e delle strutture linguistiche;
- Correttezza morfo-sintattica e appropriatezza lessicale.

Durata della prova: 3 ore e 30 minuti - 2 ore per la lingua inglese e 1,5 per la seconda lingua (15 minuti aggiuntivi per ciascuna sezione per alunni BES).

È consentito l'uso del dizionario bilingue/monolingue.

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA PER ALUNNI CON DIFFICOLTÀ SPECIFICHE DI APPRENDIMENTO E CON DISABILITÀ

Conformemente alla legge dell'8 ottobre 2010, n. 170 "Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento in ambito scolastico", gli alunni che dovranno sostenere l'Esame di Stato potranno usufruire delle misure dispensative e compensative di cui hanno beneficiato durante il triennio, così come declinato nel Piano Didattico Personalizzato.

Agli allievi **con disabilità** potranno essere somministrate, qualora lo si ritenga necessario e il PEI lo preveda, prove differenziate, sia per la prima che per la seconda lingua straniera, che potranno affrontare con l'ausilio degli strumenti compensativi dichiarati caso per caso e con l'eventuale supporto dell'insegnante di sostegno.

3. II COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE

Il colloquio, in base a quanto previsto dal dettato normativo, deve offrire all'alunno la possibilità di dare prova della propria capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze acquisite. Parafrasando il testo ministeriale, il colloquio:

- non è un repertorio di domande e risposte su ciascuna disciplina, prive del necessario ed organico collegamento;
- non è una somma di colloqui distinti;

Il colloquio, pertanto, non consisterà nell'accertamento di elementi settoriali delle conoscenze né nella verifica del grado di preparazione specifica delle singole discipline (accertamenti che il C.d.C ha svolto periodicamente nel corso dell'anno e infine ha verificato in sede di valutazione nello scrutinio di ammissione).

Il colloquio tenderà a verificare come l'alunno usa gli strumenti del conoscere, dell'esprimersi e dell'operare, con quale competenza e padronanza è in grado di impiegarli. In altri termini, l'alunno dovrà dar prova di servirsi delle conoscenze acquisite per dimostrare il livello del suo sviluppo formativo, il livello di capacità raggiunto, il possesso delle abilità maturate.

4. ALUNNI CON DISABILITÀ E DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

Si riporta quanto stabilito nell'art. 11 del Decreto Legislativo 62/2017:

“Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento”

- La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione e' riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104; trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 10.
- Nella valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità i docenti perseguono l'obiettivo di cui all'articolo 314, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297.
- L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dal presente decreto, tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato.
- Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate di cui agli articoli 4 e 7. Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova.
- ❖ Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato.
- ❖ Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.
- ❖ L'esito finale dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8.
- ❖ Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato e' comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la

partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe.

Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato.

Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA, di cui al comma 9, tempi più lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne e alunni può essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunna o l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. L'esito dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8.

Le alunne e gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate di cui all'articolo 4 e 7. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese di cui all'articolo 7.

10. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

4.1 GLI ALUNNI STRANIERI

Sia per la valutazione che per la conduzione degli esami di Stato, si fa riferimento alle Linee Guida per gli alunni stranieri emanate nel febbraio 2014.

1. GIUDIZIO COMPLESSIVO D'ESAME

L'Art. 8 co. 7 del D. Lgs 62/2017 definisce le modalità di valutazione finale:

“La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale complessiva espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove e del colloquio di cui al comma 3. L'esame si intende superato se il candidato consegue una votazione complessiva di almeno sei decimi.”

Il giudizio complessivo dell'esame può essere formulato tenendo conto del seguente modello:

Nel corso del triennio l'alunno/a:.....

Si è impegnato in modo

- assiduo e costante
- assiduo
- soddisfacente
- adeguato
- abbastanza adeguato
- discontinuo
- limitato
- molto limitato

conseguendo una preparazione

- completa e approfondita (10)
- approfondita (9)
- completa (9)
- buona (8)
- discreta (7)
- sufficiente (6)
- superficiale (5)
- lacunosa (5)
- carente (4)

Il/La candidato/a dimostra

- maturità e grande senso di responsabilità
- maturità e senso di responsabilità
- serietà
- positivo grado di maturazione personale
- maturazione proporzionale all'età
- maturazione ai livelli di partenza

Giudizio complessivo

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Proposta di lode
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	------------------

6. ATTRIBUZIONE DELLA LODE

Il D. Lgs. 62 del 2017 all'art. 8 co. 8 prevede che "La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame.

7. PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI

L'esito positivo dell'esame, con l'indicazione della votazione complessiva conseguita, è pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo della scuola sede della commissione.

L'indicazione "ESITO POSITIVO" deve essere utilizzata anche per gli alunni con disabilità che non conseguono la licenza, ma il solo attestato di credito formativo.

In caso di mancato superamento dell'esame, le istituzioni scolastiche adottano idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie dei candidati; nell'albo della scuola l'esito viene pubblicato con la sola indicazione di "ESITO NEGATIVO", *senza alcuna indicazione di voto*.

Per i candidati con piano educativo individualizzato (PEI) che abbiano sostenuto prove differenziate non deve esservi menzione di tali prove nei tabelloni affissi all'albo della scuola.

- **CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE (art. 9 D. Lgs. 62/2017 – Linee guida D.M. 742/2017)**

La certificazione di cui all'articolo 1, comma 6, descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni, anche sostenendo e orientando gli stessi verso la scuola del secondo ciclo.

- La certificazione è rilasciata al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione.
- I modelli nazionali per la certificazione delle competenze sono emanati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei seguenti principi:
 - a) riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione;
 - b) ancoraggio alle competenze chiave individuate dall'Unione europea, così come recepite nell'ordinamento italiano;
 - c) definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione delle competenze;
 - d) valorizzazione delle eventuali competenze significative, sviluppate anche in situazioni di apprendimento non formale e informale;
 - e) coerenza con il piano educativo individualizzato per le alunne e gli alunni con disabilità;
 - f) indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale di cui all'articolo 7, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese.

Il nostro Istituto adotta il modello di certificazione delle competenze elaborato dal Ministero dell'Istruzione, sia per la scuola primaria, sia per la scuola secondaria.

La certificazione descrive i livelli di apprendimento raggiunti da ciascun alunno al fine di sostenere i processi di apprendimento, di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi, di consentire eventuali passaggi tra i diversi percorsi e sistemi formativi e l'inserimento nel mondo del lavoro.

Il D. Lgs. 62/17, all'art. 9, c. 3, lettera f, prescrive che la certificazione al termine del primo ciclo rechi "*indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale di cui all'articolo 7, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese.*"

Il D.M. 742/17, all'art. 4, c. 2 e 3, precisa che la certificazione al termine del primo ciclo "*è integrato da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI che descrive i livelli conseguiti dall'alunna e dall'alunno nelle prove nazionali di italiano e matematica. Il modello è, altresì, integrato da una ulteriore sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI che certifica le abilità di comprensione e uso della lingua inglese ad esito della prova scritta nazionale, di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 62/2017.*"

Ciò significa che alla famiglia, al termine dell'esame di Stato vengono consegnati:

- l'attestato di superamento dell'esame sostitutivo del diploma;
- la certificazione delle competenze redatta dal Consiglio di Classe e sottoscritta dal Dirigente Scolastico;

- la sezione predisposta e sottoscritta da INVALSI che attesta, mediante descrittori, il livello conseguito dagli allievi nelle prove nazionali di italiano, matematica
- la sezione predisposta e sottoscritta da INVALSI che certifica i livelli di comprensione ed uso della lingua inglese nella prova nazionale.

I livelli sono descritti nel modo seguente:

A – Avanzato L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell'uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.

B – Intermedio L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.

C – Base L'alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.

D – Iniziale L'alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note

PARTE SECONDA

1. DOCUMENTI DA STILARE PER L'ESAME

RELAZIONE FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE sui risultati della progettazione educativa e didattica del triennio, che dovrà vertere sui seguenti punti essenziali:

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE (*ricostruzione triennale*)

Composizione

Permanenze

Nuovi inserimenti

Stabilità del corpo docente nel triennio

Composizione del Consiglio di Classe

Percorso didattico-educativo: dai livelli di partenza ai risultati finali ottenuti in area cognitiva e comportamentale

1. FASCE DI LIVELLO E VALUTAZIONE D'INGRESSO, DEL 1° QUADRIMESTRE E DEL 2°QUADRIMESTRE DI OGNI ALUNNO.
2. OBIETTIVI GENERALI RAGGIUNTI (educativi/didattici)
3. METODI E STRUMENTI
4. ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE EFFETTUATE
5. VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE
6. ALTRE ATTIVITA'
7. ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO PER LA SCELTA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO
8. RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

9. PROGETTAZIONE DI OGNI DISCIPLINA FIRMATI DA DUE ALUNNI
10. CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PROVE SCRITTE (MATEMATICA, ITALIANO, INGLESE, FRANCESE, SPAGNOLO).
11. RELAZIONI SU ALUNNI DISABILI E DSA;
12. PROPOSTE DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER LE PROVE D'ESAME DESTINATE AGLI ALUNNI DSA O CON DISABILITA';
13. MODALITA' DEL COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE PER LA CLASSE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AD ALUNNI CON DSA O CON DISABILITA'.